

LA NORMATIVA DI AUTOTRASPORTO PER LE IMPRESE EDILI

Incontro tecnico

Monza 18 luglio 2012

U.O. Tecnologia e Innovazione

dr.ssa Alessandra Zanni

INDICE

- Tempi di guida e di riposo	pag.4
- Registrazioni sul cronotachigrafo	pag.22
- Modulo assenze conducenti	pag.40
- Carta di Qualificazione del Conducente CQC	pag.48
- Classificazione Rischio delle Imprese	pag.63
- Scheda di trasporto e Responsabilità del committente	pag. 70
- Autorizzazioni trasporti eccezionali	pag.88
- Impianti di gasolio ad uso privato	pag.106
- Cenni di normativa ADR	pag. 117

Riferimenti di legge

CRONOTACHIGRAFO

- Regolamento CE 561/2006
- Direttiva 2002/15/CE (ai fini della definizione degli orari di lavoro)

MODULO ASSENZE CONDUCENTI

- D.Lgs 144/2008

AUTOTRASPORTO

- Codice della Strada (D.Lgs 285/1992 e s.m.i.)
- Regolamento attuativo del Codice della Strada (DPR 495/1992)
- Legge 298/1974 (autotrasporto conto proprio e conto terzi)

SANZIONI

- Decreto interministeriale 22 dicembre 2010 (aggiornamento biennale)

TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO

Regolamento CE 561/2006 art. 4

CONDUCENTE: chiunque sia addetto alla guida del veicolo, anche per un breve periodo, o che si trovi a bordo di un veicolo con la mansione, all'occorrenza, di guidarlo.

Lavoratore mobile

Un lavoratore facente parte del personale che effettua spostamenti, compresi i tirocinanti e gli apprendisti, che **è al servizio di un'impresa** che effettua autotrasporto di passeggeri o di merci per conto proprio o di terzi;

Dipendente

L'art. 31 lettera a) della legge 298/74 dispone che i preposti alla guida e alla scorta del veicolo, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, devono risultare **lavoratori dipendenti**.

TEMPO DI GUIDA: la durata dell'attività di guida **registrata**

- **automaticamente** o semi-automaticamente dall'apparecchio di controllo, come definito all'allegato I e all'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85 (cioè mediante **cronotachigrafo digitale**);

oppure

- **manualmente** come richiesto dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n.3821/85 (cioè mediante **cronotachigrafo analogico**).

PERIODO DI GUIDA: il periodo **complessivo** di guida che intercorre tra il momento in cui un conducente comincia a guidare dopo un periodo di riposo o un'interruzione fino al periodo di riposo o interruzione successivi. Il periodo di guida può essere ininterrotto o frammentato.

- GIORNALIERO

non deve superare **9 ore**, eccezionalmente 10 ore non più di 2 volte nell'arco della settimana (*art. 6 comma 1, regolamento CE 561/2006*)

- SETTIMANALE

non deve superare **56 ore**

$$6 \times 9 = 54 + 2 = 56$$

(*art. 6 comma 2, regolamento CE 561/2006*)

- 2 SETTIMANE CONSECUTIVE

non deve superare **90 ore**

$$90 = 56 + 34$$

(*art. 6 comma 3 regolamento CE 561/2006*)

INTERRUZIONE: ogni periodo in cui il conducente **non può guidare** o **svolgere altre mansioni** e che serve unicamente al suo riposo.
(art. 4 lettera d), regolamento CE 561/2006).

ATTENZIONE

L'**INTERRUZIONE** non deve essere confusa con il **RIPOSO** in quanto la normativa definisce come riposo **ogni periodo ininterrotto** durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo.

Interruzioni alla guida

TEMPO DI GUIDA	INTERRUZIONE	TEMPO DI GUIDA	INTERRUZIONE	INIZIO SECONDO PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO DI 4 ORE E 30 MINUTI
				
3 ore	15 minuti (almeno)	1 ora 30 minuti	30 minuti (almeno)	

(art. 4 lettera d) e art. 7 del regolamento CE 561/2006)

dopo un **periodo di guida di 3 ore** il conducente deve osservare un'**interruzione di almeno 15 minuti** seguita da **un'altra di almeno 30 minuti, intercalate** nell'arco di 4 ore e mezza di guida.

Interruzioni alla guida

TEMPO DI GUIDA	INTERRUZIONE	INIZIO IL SECONDO PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO DI 4 ORE E 30 MINUTI
		
4 ore e 30 minuti	45 minuti	

(art. 4 lettera d) e art. 7 del regolamento CE 561/2006)

dopo un **periodo di guida di 4 ore e mezza**, il conducente deve osservare **un'interruzione di almeno 45 minuti consecutivi**

RIPOSO GIORNALIERO: ogni periodo ininterrotto durante il quale il conducente può **disporre liberamente** del suo tempo.

- **RIPOSO GIORNALIERO REGOLARE**

oppure

- **RIPOSO GIORNALIERO RIDOTTO**

RIPOSO GIORNALIERO REGOLARE

Dopo un periodo di guida giornaliero di 9 ore è obbligatorio un periodo di riposo di:

- **almeno 11 ore continue**

OPPURE

- riposo effettuato in due periodi
3 ore + 9 ore, senza interruzioni

RIPOSO GIORNALIERO RIDOTTO

Dopo un periodo di guida giornaliero di 9 ore è obbligatorio un periodo di riposo di:

minimo 9 ore ma sempre inferiore a 11 ore

Non si possono effettuare più di 3 periodi di riposo giornaliero ridotto tra 2 periodi di riposo settimanale.

PERIODO DI RIPOSO SETTIMANALE: tempo libero da qualsiasi impegno lavorativo spettante al conducente che comprende:

- **RIPOSO SETTIMANALE REGOLARE**

oppure

- **RIPOSO SETTIMANALE RIDOTTO**

- RIPOSO SETTIMANALE REGOLARE

almeno 45 ore

(dato dalla somma dei singoli riposi giornalieri)

- RIPOSO SETTIMANALE RIDOTTO

minimo 24 ore ma sempre inferiore a 45 ore

(dato dalla somma dei singoli riposi giornalieri)

2 SETTIMANE CONSECUTIVE

- due periodi di riposo settimanale regolare, cioè **90 ore**

OPPURE

- un periodo di riposo settimanale regolare (cioè **45 ore** nella **1° settimana**) + un periodo di riposo ridotto (cioè **almeno 24 ore** nella **2° settimana**) purché entro la fine della **3° settimana** tale riduzione sia compensata.

Schemi su tempi di guida, interruzioni e tempi di riposo

TEMPO DI GUIDA	INTERRUZIONE	TEMPO DI GUIDA	RIPOSO GIORNALIERO	
				INIZIO UN NUOVO PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO
4 ore e 30 minuti	45 minuti	4 ore e 30 minuti	11 ore	

tempo di guida di **9 ore**
(1° possibilità)

TEMPO DI GUIDA	RIPOSO	TEMPO DI GUIDA	RIPOSO	INIZIO UN NUOVO PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO
				
4 ore e 30 minuti	3 ore	4 ore e 30 minuti	9 ore	

tempo di guida di **9 ore**
(2° possibilità)

TEMPO DI GUIDA	INTERRUZ.	TEMPO DI GUIDA	INTERRUZ.	TEMPO DI GUIDA	RIPOSO GIORNAL.	INIZIO UN NUOVO PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO
						
4 ore e 30 minuti	45 minuti	4 ore e 30 minuti	45 minuti	1 ora	11 ore	

tempo di guida di **10 ore**
(non si può effettuare **più di due** volte a settimana)

TEMPO DI GUIDA	INTERRUZIONE	TEMPO DI GUIDA	RIPOSO GIORNALIERO	INIZIO UN NUOVO PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO
				
4 ore e 30 minuti	45 minuti	4 ore e 30 minuti	9 ore consecutive	

tempo di guida di 9 ore con riposo giornaliero ridotto

(non si possono effettuare più di 3 periodi di riposo giornaliero ridotto tra due periodi di riposo settimanale)

AUTISTA 1

TEMPO DI GUIDA	TEMPO DI DISPONIBILITÀ	TEMPO DI GUIDA	TEMPO DI DISPONIBILITÀ	RIPOSO	INIZIO NUOVO PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO
					
4 ore e 30 minuti	4 ore e 30 minuti	4 ore e 30 minuti	4 ore e 30 minuti	9 ore	

AUTISTA 2

4 ore e 30 minuti	4 ore e 30 minuti	4 ore e 30 minuti	4 ore e 30 minuti	9 ore	INIZIO NUOVO PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO
					
TEMPO DI DISPONIBILITÀ	TEMPO DI GUIDA	TEMPO DI DISPONIBILITÀ	TEMPO DI GUIDA	RIPOSO	

Osservazione

IPOTESI DIFFICILMENTE CONFIGURABILE NEL SETTORE EDILE

Ad esempio, nel settore della commercializzazione del cls preconfezionato, la consegna del cls viene effettuata presso i cantieri **entro 2 ore** dal carico sull'autobetoniera e quindi abbondantemente entro il tempo massimo consecutivo di guida consentito al singolo autista (pari a 4 ore e 30 minuti).

TEMPO DI DISPONIBILITA'

(in base alla direttiva 2002/15/CE art. 3 lettere d))

I periodi diversi dai riposi intermedi e dai periodi di riposo, durante i quali il lavoratore mobile, **pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chiede di iniziare o riprendere la guida o di eseguire altri lavori.** In particolare, sono considerati tempi di disponibilità i periodi durante i quali il lavoratore mobile accompagna un veicolo trasportato a bordo di una nave traghetto o di un treno e i periodi di attesa alle frontiere e quelli dovuti a divieti di circolazione.

Tali periodi e la loro probabile durata devono essere comunicati al lavoratore mobile con preavviso, vale a dire o prima della partenza o poco prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure secondo le condizioni generali negoziate fra le parti sociali e/o definite dalla normativa degli Stati membri;

Per i lavoratori mobili che guidano in squadre, **il tempo trascorso a fianco del conducente o in una cuccetta durante la marcia del veicolo.**

Registrazioni sul cronotachigrafo (sia analogico sia digitale)

- se l'autista sta svolgendo **attività di guida**, sul cronotachigrafo dovrà indicare **TEMPO DI GUIDA**;



- se l'autista sta svolgendo **attività di sorveglianza delle operazioni di carico e scarico**, qualora dette mansioni siano previste nel suo contratto di lavoro, sul cronotachigrafo dovrà indicare **ALTRO TEMPO DI LAVORO**. Qualora non previste nel contratto indicare come **TEMPO DI DISPONIBILITA'**.



- se l'autista **deve tenersi a disposizione** per rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chiede di iniziare o riprendere la guida, sul cronotachigrafo dovrà indicare **TEMPO DI DISPONIBILITA'**.



Cronotachigrafo analogico

Il cronotachigrafo analogico registra su appositi **fogli di registrazione giornalieri** (c.d. «**dischi**») distanze percorse, velocità, tempi di guida e riposo, apertura e chiusura della custodia.

L'apparecchio funziona in automatico sia quando il veicolo è fermo, sia quando è in movimento: il conducente inserisce il disco e utilizzando il commutatore seleziona l'attività che sta svolgendo (n.d.r. per i simboli vedi slides precedenti).



I dischi di registrazione vanno **sostituiti nel cronotachigrafo ogni 24 ore** e non alle ore 24.00 di ogni giorno.

Il datore di lavoro deve consegnare ai conducenti un numero sufficiente di dischi omologati ed atti ad essere utilizzati con l'apparecchio installato sul veicolo.

Il conducente **deve avere con sé (cioè a bordo dell'autocarro)** il disco della giornata in corso e i dischi degli ultimi **28 giorni**. L'obbligo di conservazione dei dischi **si riferisce al conducente e non al singolo autocarro**, quindi il conducente che guida più di un autocarro deve avere con sé i fogli di tutti i suoi viaggi precedenti.

L'impresa deve conservare i fogli **per almeno un anno dalla loro utilizzazione**.

I conducenti non devono utilizzare fogli di registrazione **sporchi o deteriorati**, in caso di deterioramento di un foglio in corso di utilizzazione, occorre sostituirlo con uno nuovo che deve essere allegato a quello sostituito.

I fogli vanno utilizzati a partire dal momento in cui il conducente prende in consegna il veicolo e deve essere sostituito dopo 24 ore o quando il conducente riprende servizio.

Precisazioni

1) Nel caso in cui **non sia possibile registrare automaticamente le attività del conducente** (ad es. quando il conducente si allontana dal veicolo perdendone la disponibilità effettiva e non è in grado di utilizzare l'apparecchio di controllo oppure in caso di avaria del dispositivo), le stesse **devono essere annotate manualmente sulla parte posteriore** del foglio di registrazione.

2) In caso di **cambio del veicolo** nel corso della **stessa giornata di guida**, il conducente deve continuare ad utilizzare lo **stesso foglio di registrazione** («disco») annotando la targa del nuovo veicolo ed i chilometraggi dei due veicoli (sono consentiti fino a 3 cambi).

3) In caso di **guasto**, il datore di lavoro deve far riparare il cronotachigrafo presso un'officina autorizzata, non appena le circostanze lo consentono (N.B. se il ritorno alla sede può avvenire solo dopo un periodo superiore ad una settimana deve essere riparato durante il percorso). Durante il periodo di malfunzionamento del cronotachigrafo, **il conducente riporta manualmente le indicazioni sul retro del disco.**

Cronotachigrafo digitale

Il cronotachigrafo digitale **registra, memorizza, indica, stampa e trasmette** i dati relativi all'attività dei conducenti (distanze percorse, velocità, tempi di guida e riposo, apertura e inserimento/estrazione **carte tachigrafiche**).



Precisazioni

- 1) I **tempi massimi** entro i quali devono essere trasferiti su idoneo supporto esterno tutti i dati registrati dal cronotachigrafo digitale sono:
 - **90 giorni** per i dati trasferiti **dall'unità elettronica di bordo**;
 - **28 giorni** per i dati trasferiti dalla **carta del conducente**.

- 2) In caso di **guasto**, il datore di lavoro deve far riparare il cronotachigrafo presso un'officina autorizzata, non appena le circostanze lo consentono (N.B. se il ritorno alla sede può avvenire solo dopo un periodo superiore ad una settimana deve essere riparato durante il percorso). Durante il periodo di malfunzionamento del cronotachigrafo, **il conducente riporta manualmente le indicazioni sul retro della carta di stampa**.

- 3) L'impresa deve conservare i dati trasferiti dall'unità elettronica di bordo **per almeno un anno dalla loro utilizzazione**.

4) La **carta tachigrafica** del conducente è strettamente personale ed unica, viene rilasciata dalla CCIAA territorialmente competente (presso cui ha sede l'impresa) e **vale 5 anni**. La richiesta di **rinnovo** deve essere effettuata entro 15 giorni lavorativi precedenti la scadenza.

5) In caso di **furto, smarrimento, deterioramento o cattivo funzionamento** della carta del conducente, è possibile continuare a guidare per 15 giorni (in caso di furto o smarrimento è necessaria la denuncia alle autorità competenti). La richiesta di una nuova carta tachigrafica deve essere presentata entro 7 giorni dal verificarsi dell'evento.

CONTROLLO BIENNALE DEI CRONOTACHIGRAFI

L'art. 11 comma 9 della legge 4 aprile 2012 n. 35 prescrive che gli **apparecchi di controllo** sui veicoli adibiti al trasporto su strada (c.d. "cronotachigrafi") disciplinati dal Regolamento CEE n. 3821/85 e successive modificazioni, **sono controllati ogni 2 anni** dalle officine autorizzate alla riparazione degli apparecchi stessi.

L'attestazione di avvenuto controllo biennale **deve essere esibita** in occasione della revisione periodica dei mezzi, prevista dall'art. 80 del Codice della Strada.

Alcune situazioni tipo

CASO 1**IL CONDUCENTE ATTENDE ALL'IMPIANTO DI CLS CHE L'AUTOBETONIERA VENGA RIEMPITA:**

indicare sul cronotachigrafo come **ALTRO TEMPO DI LAVORO/TEMPO DI DISPONIBILITA'** in quanto l'autista deve tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chiede di iniziare o riprendere la guida. L'autista presiede all'operazione di **CARICO del cls.**




Ai sensi delle Linee Guida Ministeriali per il CLS preconfezionato, il calcestruzzo dovrà essere messo in opera **entro 2 ore** dal momento in cui è stata introdotta l'acqua nella miscela e cioè **dall'ora di carico dell'autobetoniera** al fine di garantire le prestazioni tecniche previste.

CASO 2

IL CONDUCENTE ATTENDE CHE L'AUTOBETONIERA FINISCA DI SCARICARE IL CLS IN CANTIERE:

indicare sul cronotachigrafo come **ALTRO TEMPO DI LAVORO/TEMPO DI DISPONIBILITA'** in quanto l'autista deve tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chiede di iniziare o riprendere la guida. L'autista presiede all'operazione di **SCARICO del cls in cantiere**.



CASO 3**IL CONDUCENTE ATTENDE CON L'AUTOBETONIERA ACCESA DI POTER SCARICARE IL CLS IN CANTIERE:**

indicare sul cronotachigrafo come **TEMPO DI DISPONIBILITA'** in quanto l'autista deve tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chiede di iniziare o riprendere la guida.



Esempio: TEMPO DI GUIDA GIORNALIERO

TEMPO	OPERAZIONE	INDICAZIONE CRONOTACHIGRAFO
6.00-6.10	10': carico cls su autobetoniera	Altro tempo/disponibilità
6.10-8.40	1 ora e 30': guida	Tempo di guida
8.40-9.00	20': scarico cls in cantiere	Altro tempo/disponibilità
9.00-10.30	1 ora e 30': guida	Tempo di guida
10.30-10.40	10': carico cls su autobetoniera	Altro tempo/disponibilità
10.40-11.25	45': guida	Tempo di guida
11.25-11.35	10': scarico cls in un altro cantiere	Altro tempo/disponibilità
11.35-12.20	45': guida	Tempo di guida
12.20-13.05	45': pranzo	Interruzione
13.05-13.15	10': carico cls su autobetoniera	Altro tempo/disponibilità
13.15-14.45	1 ora e 30': guida	Tempo di guida
14.45-15.05	15': scarico cls in cantiere	Altro tempo/disponibilità
15.05-16.35	1 ora e 30': guida	Tempo di guida
16.35-16.45	10': carico cls su autobetoniera	Altro tempo/disponibilità
16.45-17.30	45': guida	Tempo di guida
17.30-17.40	10': scarico cls su autobetoniera	Altro tempo/disponibilità
17.40-18.25	45': guida e rientro	Tempo di guida
	11 ore almeno: riposo	Riposo giornaliero

Esempio: TEMPO DI GUIDA SETTIMANALE

SETTIMANALE (esempio)							
Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Tot. Ore	Considerazioni
8	8	8	8	8	8	48	SI per CCNL/ SI per CDS
10	10	10	10	8	no	48	SI per CCNL/ NO per CDS (*)

Caso di evidente difficoltà di applicazione della normativa di autotrasporto

() ai sensi dell'art. 6 comma 1 del regolamento CE 561/2006 un tempo di guida di 10 ore non si può effettuare più di 2 volte a settimana.*

SANZIONI

Art. 202 CdS

Per le violazioni per le quali il Codice della Strada stabilisce una **sanzione amministrativa pecuniaria**, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma **pari al minimo fissato dalle singole norme** (cioè il c.d. «**minimo edittale**»).

SANZIONI

(art. n. 179 comma 2 del Codice della Strada)

Chiunque circola:

- con un autocarro **non munito** di cronotachigrafo (nei casi in cui esso è previsto);
- con autocarro munito di un cronotachigrafo avente **caratteristiche non rispondenti** a quelle fissate nel regolamento;
- con autocarro munito di un cronotachigrafo **non funzionante**;
- **senza inserire il foglio di registrazione**

è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **798,00** a 3194,00 euro.

La sanzione amministrativa pecuniaria è **raddoppiata** nel caso in cui l'infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo.

Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone (n.d.r cioè l'impresa) che mette in circolazione un veicolo **sprovvisto di limitatore di velocità o cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione**, ovvero con limitatore di velocità o **cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante**, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una **somma da 767,00 a 3.068,00 euro**.

Inoltre alle violazioni sopradescritte consegue la sanzione amministrativa accessoria della **sospensione della patente di guida da 15 giorni a 3 mesi**.

MODULO ASSENZE CONDUCENTI

Secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs 144/2008 è obbligatorio esibire agli Enti preposti al controllo su strada il **modulo assenze conducenti** nei 28 giorni precedenti al controllo su strada.

Pertanto, i conducenti dei mezzi di trasporto **con massa superiore a 3,5 tonnellate** sono obbligati a far compilare al proprio datore di lavoro l'apposito modulo quando **devono attestare** i giorni o comunque le frazioni di tempo in cui **non sono stati alla guida del mezzo**.

Il modulo per le assenze deve essere compilato nei casi di:

- **ferie;**
- **malattia;**
- **guida di un veicolo non rientrante dal campo di applicazione del Regolamento 561/06** (come ad es. nel caso di guida di un veicolo aziendale avente massa complessiva a pieno carico inferiore alle 3,5 tonnellate);
- **congedo o recupero (la casella può essere barrata anche in caso di cassa integrazione, sciopero o serrata);**
- **svolgimento di un altro lavoro diverso dalla guida;**
- **disponibilità** (cioè il conducente è in attesa di essere chiamato a condurre un veicolo).

Il modulo deve essere riempito **a macchina o con altri sistemi informatizzati** e firmato prima dell'inizio delle operazioni di trasporto.

Il testo del modulo non può essere modificato, possono solo essere riempiti i campi negli appositi spazi.

Il modulo deve essere firmato sia **dal rappresentante dell'impresa** sia **dal conducente**, prima del viaggio.

L'imprenditore può delegare a sottoscrivere il documento un qualsiasi preposto o rappresentante, purché diverso dallo stesso conducente.

L'obbligo di compilare il modulo in formato elettronico e stampabile non esclude la possibilità di utilizzare dei moduli pre-stampati in formato elettronico e parzialmente compilati a mano, soprattutto nelle parti mutabili.

Il modulo assenze conducenti quindi deve essere:

- **compilato** a macchina o con sistemi informatici in ogni sua parte prima dell'operazione di trasporto;
- **firmato** da un rappresentante **dell'impresa**;
- **consegnato** al conducente prima dell'inizio del trasporto;
- **firmato** dal conducente prima del viaggio;
- **custodito a bordo** del veicolo a cura del conducente;

Il modulo assenze conducenti ha quindi solo una **funzione di supporto** alle informazioni già fornite tramite il cronotachigrafo e quindi **a giustificazione** di eventuali registrazioni mancanti (dischetti cronotachigrafo o registrazioni digitali) dovute ad assenza del conducente.

Pertanto **solo quando** è effettivamente necessario **giustificare dette assenze**, i conducenti hanno l'obbligo di tenere a bordo dell'autocarro il "**modulo assenze compilato**", e di esibirlo agli Enti di controllo su strada.

Precisazione importante

ATTENZIONE

Il modulo assenze conducenti, i dischetti e la carta tachigrafica seguono **SEMPRE** il conducente e non l'autocarro.

ALLEGATO

ATTESTAZIONE DI ATTIVITÀ ⁽¹⁾
[REGOLAMENTO (CE) N. 561/2006 O AETS ⁽²⁾]

*Il presente modulo deve essere riempito a macchina e firmato prima dell'operazione di trasporto.
Il modulo va custodito insieme alle registrazioni originali del tachigrafo che devono essere conservate.*

Le dichiarazioni mendaci costituiscono reato.

Parte da compilarsi a cura dell'impresa

1. Nome dell'impresa:

2. Indirizzo, codice postale, città, paese:

3. Numero di telefono (compreso il prefisso internazionale):

4. Fax (compreso il prefisso internazionale):

5. E-mail:

Il/La sottoscritto/a:

6. Cognome e nome:

7. Posizione all'interno dell'impresa:

dichiara che il conducente:

8. Cognome e nome:

9. Data di nascita (giorno, mese, anno):

10. Numero di patente di guida o numero della carta d'identità oppure numero del passaporto:

11. che ha iniziato a lavorare nell'impresa il (giorno, mese, anno):

per il periodo:

12. dal (ora, giorno, mese, anno):

13. al (ora, giorno, mese, anno):

14. era assente per malattia (*)

15. era in ferie (*)

16. era in congedo o in recupero (*)

17. era alla guida di un veicolo non rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 o dell'accordo AETS (*)

18. eseguiva un altro lavoro diverso dalla guida (*)

19. era disponibile (*)

20. Luogo: Data:

Firma

21. Il/La sottoscritto/a conducente conferma di non essere stato/a alla guida di un veicolo rientrante nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 o dell'accordo AETS durante il periodo sopra indicato.

22. Luogo: Data:

Firma del conducente

(1) Il presente modulo è disponibile in formato elettronico e stampabile su Internet sul sito: <http://ec.europa.eu>
(2) Accordo europeo relativo all'attività di equipaggi di veicoli adibiti al trasporto internazionale su strada.
(*) Barrare solo una delle caselle.

Fac-simile di modulo assenze conducenti

- riconsegnato dal **CONDUCENTE** all'impresa **decorsi i 28 giorni** dalla scadenza del periodo cui si riferisce l'assenza;
- conservato dall'**IMPRESA**, unitamente con le registrazioni originali del cronotachigrafo, **per un anno.**

Sanzioni

(art. 9 del D.Lgs 144/2008)

È prevista una **sanzione amministrativa** compresa tra **146,00** e 584,00 euro nei seguenti casi:

comma 4:

- il conducente **non ha con sé** il modulo assenze **compilato**;
- il conducente tiene a bordo il modulo assenze **incompleto**;
- il conducente tiene a bordo il modulo assenze **alterato**;

comma 5:

- l'impresa (conto proprio o conto terzi) **non conserva il modulo assenze per un anno**.

Chiunque, senza giustificato motivo, **non ottempera all'invito** degli Enti di controllo su strada di presentarsi, entro 30 giorni agli uffici di polizia per **esibire** il modulo assenze è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 398,00** a euro 1.596,00 (ai sensi dell'art. 180 comma 8 del CdS).

In questo caso l'impresa sarà altresì soggetta al pagamento da **euro 146,00** e 584,00 euro per la mancanza del documento da presentare (ai sensi dell'articolo n. 9, comma 4 del D.Lgs 144/2008).

Le violazioni delle sopracitate disposizioni saranno inoltre **segnalate** da parte degli Enti di controllo **all'Ispettorato del Lavoro** competente per territorio rispetto alla sede dell'impresa.

A titolo informativo, si segnala inoltre che la Corte di Cassazione Civile tramite la **sentenza n. 17073 del 3 Agosto 2007** ha stabilito che l'omessa conservazione sistematica dei fogli di registrazione è sanzionata dall'art. 19 della legge n. 727/78 per ciascun giorno lavorativo.

La Corte Suprema ha stabilito che:

« l'impresa esercente l'attività di trasporto su strada mediante autocarri è tenuta alla conservazione sistematica per un anno dei fogli di registro con i dati giornalieri dell'azienda, come emerge dall'art. 15 comma 2 del regolamento CEE n. 3821/1985, che fa riferimento alla utilizzazione da parte dei conducenti dei fogli di registrazione «per ciascun giorno in cui quidano» e che si riferisce, quindi, all'obbligo di conservazione di ciascun foglio, che ha una capacità di registrazione limitata a 24 ore.»

CQC Carta di Qualificazione del Conducente

La **carta di qualificazione del conducente (CQC)** è un documento abilitativo che si aggiunge alla patente di guida.

E' stata introdotta con il D.Lgs. n. 286/2005, che ha recepito la direttiva comunitaria n. 2003/59/CE in materia di formazione dei conducenti di autoveicoli.

Detta normativa è diventata obbligatoria dal 10 settembre 2009 per chi effettua **trasporto di cose**.

CHI DEVE POSSEDERLA

Per i titolari di **patenti C oppure C+E (trasporto di cose)** e per i titolari di patenti D oppure D+E (trasporto persone) il possesso della CQC è diventato **obbligatorio dal 10 settembre 2009**.

Patente C

- Autocarri per trasporto di cose con massa complessiva a pieno carico **superiore a 3,5 t**;
- Motrici che possono trainare **rimorchi leggeri** (cioè fino a 750 kg di massa totale a pieno carico).

Patente C + E

- Motrici che possono trainare **rimorchi pesanti** (cioè oltre a 750 kg di massa totale a pieno carico) come, ad esempio, i pianali per il trasporto esclusivo di macchine operatrici.

Precisazione per le imprese edili

Il conseguimento della **CQC** è **obbligatorio** solo per i dipendenti assunti come operai (qualificati, specializzati o di 4° livello) **con la mansione di "autista" e addetti esclusivamente alla conduzione di autocarri**, in proprietà all'impresa stessa, adibiti al **trasporto di cose** per la cui guida è obbligatoria la **patente** delle categorie **C** oppure **C+E**.

Questa qualifica deve essere specificata sia sul contratto di lavoro sia sulla busta paga.

Diversamente un dipendente che **solo occasionalmente** guida autocarri trasporto cose, **non ha l'obbligo di CQC**.

CHI RILASCI LA CQC

Il Ministero dei Trasporti ha precisato, con la Circolare Ministeriale del 10 agosto 2007 protocollo n. 77898/8.3 - punto 2, che è possibile presentare la domanda presso un **qualsunque Ufficio della Motorizzazione** senza vincoli di competenza territoriale.

Tale domanda può essere presentata:

- dall'autista stesso;
- da una terza persona munita di delega firmata dall'autista (per esempio un dipendente dell'impresa);
- da un'autoscuola;
- da uno studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

Ci sono **due modalità** per richiedere la CQC:

- **per "DOCUMENTAZIONE"** cioè con una procedura agevolata, senza frequentare "corsi di formazione iniziale";
- **con "QUALIFICAZIONE INIZIALE"** è obbligatorio frequentare il corso di formazione/qualificazione iniziale (della durata di 280 ore di cui 20 ore di guida individuale) e sostenere il relativo esame di idoneità per poter ottenere la CQC.

L'articolo n. 1 del Decreto 26 aprile 2010 (pubblicato sulla G.U. n. 103 del 5 maggio 2010) ha fissato i **nuovi termini** per le istanze e l'ottenimento della carta di qualificazione del conducente (**CQC**) **tramite "documentazione"** cioè senza frequentare corsi di qualificazione iniziale a pagamento e senza sostenere l'esame finale.

Pertanto il termine, in precedenza fissato al 5 aprile 2010, è stato prorogato secondo le seguenti nuove scadenze:

- 9 settembre 2013 se i conducenti sono abilitati alla guida di veicoli adibiti al trasporto di *persone*;
- **9 settembre 2014** se i conducenti sono abilitati alla guida di veicoli adibiti al ***trasporto di cose***.

PROCEDURA PER RILASCIO «CQC» PER DOCUMENTAZIONE

I titolari di patenti C, C+E, D, D+E devono presentare all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione la seguente documentazione:

- **modello TT 746 C;**
- **versamento pari a 9,00 €** sul c.c.p. 9001, utilizzando i **bollettini prestampati** in distribuzione presso gli Uffici Provinciali della Motorizzazione oppure presso gli Uffici Postali (il versamento va effettuato a nome del Conducente), nulla va indicato nel campo "COD CAUSALE";
- **versamento pari a 29,24 €** sul c.c.p. 4028, utilizzando i bollettini prestampati di cui sopra;
- **1 fotografia** recente formato tessera con capo scoperto e su sfondo bianco;
- **fotocopia della carta di identità;**
- **fotocopia del codice fiscale;**
- **fotocopia della patente di guida (fronte/retro);**

VALIDITA' E RINNOVO DELLA CQC

La CQC ha validità di 5 anni.

Ai sensi dell'articolo 20, comma 1 del D.Lgs. 286/2005 il rinnovo della **CQC** può essere effettuato alla scadenza dei 5 anni solo dopo aver frequentato, obbligatoriamente, un corso di formazione periodica a pagamento della durata di 35 ore.

Dopo il **9 settembre 2014** il rinnovo della CQC sarà tuttavia **a pagamento**.

Da contatti avuti per vie brevi con Confindustria e Consorzio Autoscuole, ad oggi non ci sono ancora informazioni precise in merito ai **costi di rinnovo**, in quanto le tariffe verranno individuate solo a metà del 2013 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Su questo tema quindi, ci si deve necessariamente aggiornare il prossimo anno.

Segnaliamo che il corso di formazione periodica può essere frequentato a partire da 18 mesi antecedenti la data di scadenza di validità della carta di qualificazione del conducente.

La carta di qualificazione del conducente **scaduta da non oltre 2 anni** è rinnovata con **la sola frequenza di un corso** di formazione periodica.

La validità della carta di qualificazione del conducente **scaduta da oltre 2 anni** è rinnovata a seguito della frequenza di un corso di formazione periodica ed il relativo superamento delle prove di esame.

Si precisa che dalla data di scadenza della validità della CQC e fino alla data di conclusione del corso di formazione o del superamento delle prove d'esame, **è vietato l'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto** di cose e persone.

DETERIORAMENTO, SMARRIMENTO, FURTO O DISTRUZIONE DELLA CQC

In caso di **deterioramento della CQC**, il conducente dovrà presentare ad un qualsiasi Ufficio della Motorizzazione la richiesta di duplicato utilizzando l'apposito modello TT 746C, corredando detta richiesta con la relativa documentazione, cioè:

- attestazione del versamento dei diritti di motorizzazione (su c/c n. **9001**) di € 9,00;
- attestazione del versamento dell'imposta di bollo (su c/c n. **4028**) di € 29,24;
- fotografia recente formato tessera con capo scoperto e su sfondo bianco.

In caso di **smarrimento, furto o distruzione della CQC**, il conducente dovrà presentare la richiesta di duplicato con il modello TT746C, corredando tale richiesta con:

- attestazione del versamento dei diritti di motorizzazione (su c/c n. 9001) di € 9,00;
- la denuncia di perdita del possesso resa ad un organo di polizia.

Inoltre, si sottolinea che in caso di **richiesta di duplicato della patente di guida**, il conducente deve anche presentare richiesta di duplicato della CQC.

Infatti, **la CQC è strettamente legata alla patente di guida**, il cui numero di identificazione deve essere riportato sulla CQC.

In tale ipotesi il rilascio della CQC è subordinato al previo rilascio della patente di guida.

SANZIONI CQC

Guida senza il conseguimento della CQC

Il conducente che guida un veicolo impegnato in operazioni di autotrasporto professionale per il quale è richiesto il possesso della CQC **senza averla mai conseguita**, è sottoposto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 116, comma 15 del CdS (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 159** a € 639).

La medesima sanzione si applica per il conducente che, pur essendo in possesso della CQC per il trasporto di cose, conduce un autoveicolo abilitato al trasporto di persone.

Guida con CQC scaduta

La guida con una CQC scaduta è punita con la sanzione prevista dall'art. 126 comma 7 del CdS ed è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 159** a € 639 e la sanzione amministrativa accessoria del **ritiro della CQC**.

SANZIONI CQC

Guida senza CQC

In caso di controllo degli organi di polizia, il conducente deve sempre esibire la CQC. Nel caso in cui detta esibizione non sia possibile si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 180 comma 7 del CdS e cioè è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 39 a € 159.

Si ricorda alle imprese associate che la **revoca o la sospensione** della patente di guida comporta, conseguentemente, l'inefficacia anche della CQC.

SANZIONI CQC

Decurtazione punti CQC

Come la patente di guida anche alla CQC sono assegnati inizialmente **20 punti**.

Quando il conducente è nell'esercizio della sua attività lavorativa la CQC è soggetta allo stesso regime sanzionatorio della sottrazione dei punti previsto per la patente di guida dall'art. 126-bis del Codice della Strada.

Ne consegue che, in caso di violazione del Codice della Strada che prevede la decurtazione dei punti dalla patente, il conducente **già in possesso della CQC** e alla guida, nel corso dell'orario di lavoro, di un veicolo per il quale occorre la CQC, potrà farsi detrarre i punti da quest'ultima e non dalla patente di guida (esibizione "volontaria" della CQC).

CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO DELLE IMPRESE

Il D.M. del 24 ottobre 2011 (G.U. n. 78 del 2 aprile 2012) ha fornito indicazioni in merito ai criteri per l'adozione di un **sistema di classificazione del rischio**, da applicare alle imprese che svolgono attività di **trasporto merci in conto proprio e/o in conto terzi**.

Sebbene **per le imprese edili il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente**, ma rappresenti solo un'attività complementare o accessoria nel quadro dell'attività principale, il legislatore ha disposto, anche nell'ambito del trasporto merci in conto proprio, un **Indicatore di Rischio dell'Impresa**.

L'indicatore di classificazione di rischio dell'Impresa è calcolato sulla base della **quantità** e **gravità delle infrazioni commesse** e in base alla consistenza del parco veicolare in disponibilità dell'impresa stessa.

Le **infrazioni "rilevanti"** ai fini della classificazione dell'indicatore di rischio dell'Impresa (previste dall'Allegato III del D.Lgs. 144/2008) sono:

- mancato rispetto dell'**età minima** dei conducenti;
- mancato rispetto dei **periodi di guida**;
- mancato rispetto delle **interruzioni alla guida**;
- mancato rispetto dei **periodi di riposo**;
- **collegamento tra salario e distanza percorsa** o volume delle merci trasportate ai fini del pagamento;
- montaggio dell'**apparecchio di controllo**;
- **utilizzo** dell'apparecchio di controllo, della carta del conducente o del foglio di registrazione
- **indicazioni da inserire** sul foglio di registrazione;
- **presentazione dei documenti**;
- **frodi**;
- **guasti non riparati**;
- **inserimento manuale dei dati** su tabulati.

Entro 30 giorni dalla **"definizione della contestazione"** (cioè dall'avvenuto **pagamento della sanzione** amministrativa pecuniaria per la violazione commessa oppure dalla conclusione dell'eventuale procedimento di **ricorso** amministrativo), **gli organi accertatori comunicheranno** i relativi dati al Centro elaborazione del Dipartimento per i Trasporti del Ministero delle Infrastrutture. Presso detto Ente è istituito un apposito **elenco delle imprese** che hanno commesso le citate violazioni rilevanti.

Il Centro provvede a calcolare e ad attribuire, ad ogni singola impresa, l'indicatore di rischio correlato all'infrazione commessa.

L'impresa è inserita nel citato elenco entro il 31 dicembre di ogni anno, indipendentemente dalla data di contestazione della violazione e soltanto successivamente alla "definizione della contestazione stessa".

Attenzione: Imprese a Rischio Elevato.

Le imprese che esercitano il trasporto di merci in conto proprio o in conto terzi e che, entro l'anno solare (cioè dal 1° gennaio al 31 dicembre), **superano** il punteggio di **100 punti**, sono considerate **Imprese a rischio elevato**.

Le imprese che superano questo indicatore di rischio **saranno soggette a controlli più rigorosi e frequenti** e con conseguente **segnalazione** alla Direzione Generale del **Ministero del Lavoro**, che disporrà l'accesso ispettivo presso le sedi delle imprese stesse.

Modalità di calcolo del punteggio

Tipo di infrazione (classificazione Allegato III del D.Lgs. n. 144/2008)

	Punteggio base
IM = Infrazioni meno gravi	5
IG = Infrazioni gravi	10
IMG = Infrazioni molto gravi	25

Coefficiente moltiplicativo da applicare al punteggio base
(secondo la consistenza del parco veicolare)

Parco veicolare	Coefficiente di trasformazione
Da 0 a 3 veicoli	2
Da 4 a 10 veicoli	0,78
Da 11 a 30 veicoli	0,35
Da 31 a 50 veicoli	0,13
Da 51 a 100 veicoli	0,07
Da 101 a 250 veicoli	0,03
Oltre 251	0,02

Esempio

La violazione "rilevante" commessa riguarda:

la durata del periodo di guida prescritto dal regolamento CE n.561/2006 è superiore al 20% rispetto al limite giornaliero massimo del periodo di guida oppure minimo del periodo di riposo.

Sanzioni applicate all'autista: 400,00 euro + decurtazione 10 punti dalla patente

Punteggio base di Gravità: 25 punti (Infrazione Molto Grave - IMG)

Coefficiente matematico in base al parco veicolare: 2 punti (da 0 a 3 veicoli)

Indicatore di rischio per l'impresa è = $25 \times 2 = 50$ punti

L'indicatore di rischio di un'impresa di autotrasporto ha validità annuale.

I dati relativi al punteggio delle imprese **sono conservati per 5 anni**, ad esclusione dell'anno in cui è in corso la rilevazione.

Ciascuna impresa potrà prendere visione **solo del punteggio ad essa attribuito** consultando l'apposita sezione del portale www.ilportaledellautomobilista.it, dopo aver effettuato la propria registrazione sul sito.

SCHEDA DI TRASPORTO

Dal 19 luglio 2009 (ai sensi del D.Lgs 22 dicembre 2008 n. 214 di modifica del D.Lgs 21 novembre 2005, n. 286) è stato istituito il documento denominato «*scheda di trasporto*».

Detto documento è obbligatorio per coloro che effettuano **autotrasporto di merci e rifiuti per conto terzi** al fine di **garantire la tracciabilità** della merce-rifiuti e di **identificare tutti i soggetti** coinvolti nella filiera del trasporto in conto terzi.

La scheda di trasporto quindi è un documento che **non riguarda** le Imprese che effettuano **trasporto in conto proprio** di merci e rifiuti.

La scheda di trasporto costituisce documentazione ai fini della procedura di **accertamento delle responsabilità** nei confronti dei seguenti **soggetti**:

- vettore/autotrasportatore;
- committente;
- caricatore;
- proprietario delle merci;
- produttore dei rifiuti.

La **Scheda di Trasporto** deve essere:

- compilata prima dell'inizio di ogni trasporto;
- consegnata dal committente al vettore, cioè all'impresa di autotrasporto di cose per conto di terzi;
- conservata "in originale" a cura del vettore a bordo del veicolo adibito al trasporto di merci per conto di terzi per tutta la durata del trasporto;
- esibita in sede di controllo stradale.

La scheda di trasporto deve contenere le seguenti indicazioni:

- denominazione, sede, partita IVA e numero di iscrizione all'albo degli autotrasportatori dell'**autotrasportatore** per conto di terzi;
- denominazione, sede e partita IVA del **committente** il trasporto per conto di terzi;
- denominazione, sede e partita IVA del **caricatore** (ad esempio ditta che vende e carica sul veicolo la merce);
- denominazione, sede e partita IVA del **proprietario** della merce (cioè dell'Impresa che ha acquistato la merce);
- **dati della merce-rifiuti** trasportati : tipologia, quantità/peso, luogo di carico e luogo di scarico;
- eventuale dichiarazione che non è possibile indicare il nominativo del proprietario della merce, fornendo adeguata motivazione di questa circostanza;

- osservazioni varie, da compilare a cura del vettore o suo conducente qualora si verificano variazioni rispetto alle indicazioni originarie (es. variazioni luogo di scarico, variazioni tipologia o quantità della merce);
- eventuali istruzioni fornite al vettore dal committente o da uno dei soggetti della filiera del trasporto;
- luogo e data di compilazione;
- generalità di chi sottoscrive la scheda **in nome e per conto** del committente;
- firma.

Documenti considerati "EQUIPOLLENTI" alla Scheda di Trasporto

Sono considerati equipollenti e quindi **sostitutivi** della scheda di trasporto e quindi **utilizzabili in alternativa** alla Scheda di Trasporto, purché contengano **tutti i dati** previsti per la scheda di trasporto e precedentemente elencati.

- la copia del **contratto scritto di trasporto**, previsto dall'articolo 6 del D.Lgs. 21 novembre 2005 n. 286;
- **il documento di trasporto (DDT)**, previsto dal D.P.R. 14 agosto 1996 n. 472;
- **i documenti di accompagnamento dei prodotti assoggettati ad accisa**, di cui al D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504;
- la lettera di vettura internazionale **CMR**;

- i documenti doganali;
- il documento di cabotaggio, di cui al D.M. 3 aprile 2009;
- ogni **altro documento** che deve **obbligatoriamente** accompagnare il **trasporto** stradale delle merci ai sensi della normativa comunitaria, degli accordi o delle convenzioni internazionali o di altra norma nazionale vigente o emanata successivamente al D.M. 30 giugno 2009 in esame.


Sanzioni

Ai sensi dell'articolo 7-bis del DLgs. 286/2005:

Il committente o chiunque non compila la scheda di trasporto, o la altera, o la compila in modo incompleto o non veritiero, è punito con la sanzione amministrativa da **600,00** a 1.800,00 euro.

Se durante l'effettuazione del trasporto, la scheda di trasporto o la documentazione equipollente non risulta a bordo del veicolo, si applica la sanzione amministrativa da **40,00** a 120,00 euro.

Inoltre, è stabilito che, all'atto dell'accertamento della violazione, è sempre disposto il **fermo amministrativo del veicolo**.



Responsabilità del committente

TRASPORTO

Esempi di casi frequenti per le Imprese Edili

1. TRASPORTO MERCI

Secondo quanto previsto dal D.P.R. 14 agosto 1996 n. 472 il trasporto delle merci deve essere accompagnato:

- da **DDT** (Documento Di Trasporto) nel caso di trasporto in conto proprio;
- da **Scheda di Trasporto** oppure **DDT opportunamente integrato** nel caso di trasporto in conto terzi;
- da **bolla di accompagnamento (*) SOLO** nel caso di **acquisto** di merci e prodotti sottoposti al regime delle accise (per es. gasolio, benzina, bitumi...).

(*) la bolla di accompagnamento è stata abrogata dal DPR 472 del 14/08/1996

2. TRASPORTO ATTREZZATURE IN CONTO PROPRIO

Ai **fini fiscali** non c'è l'obbligo di documentare il trasporto con DDT, in quanto non si tratta di merci.

In merito invece alla **normativa di autotrasporto** l'art. 39 della legge 298/1974 prevede l'obbligo di avere a bordo dell'autocarro un'**elencazione** e una **dichiarazione** delle cose trasportate.

Art. 39 legge 298/74

Ogni trasporto in conto proprio, eseguito su licenza deve essere "accompagnato" dalla **ELENCAZIONE** delle "COSE TRASPORTATE", che **DEVONO** rientrare fra quelle previste nella licenza, e dalla **DICHIARAZIONE** contestuale che esse sono di proprietà del titolare della licenza o che ricorre una delle altre condizioni previste dalla lettera c) dell' articolo 31. (*).

(*) le merci trasportate appartengano alle stesse persone, enti privati o pubblici o siano dai medesimi **prodotte e vendute**, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o **tenute in deposito** in relazione ad un contratto di deposito o ad un **contratto di mandato** ad acquistare o a vendere.

Per l'**ELENCAZIONE delle "COSE TRASPORTATE»** si deve fare riferimento al **modello CP1** utilizzato per la codifica delle Attività Economiche e utilizzato all'atto del **rilascio della licenza di trasporto** da parte della Provincia.

C. - MATERIALI DA COSTRUZIONE

- C00 - Materiali da costruzione.
- C01 - Marmi, pietre, laterizi ed affini.
- C02 - Ghiaie, sabbia, materiale granulato ed in polvere, materiale da cava e da demolizione.
- C03 - Materiale da rivestimento per pareti e pavimenti.
- C04 - Cementi, leganti idraulici e conglomerati in genere.
- C05 - Putrelle, ferro tondino per cemento armato, prefabbricati di qualsiasi tipo, tubazioni e condutture, carpenteria in genere.
- C06 - Serrande, serramenti e simili.
- C07 - Vetri cristalli e derivati.
- C08 - Vernici, pitture, colori ed attrezzi per l'applicazione.
- C09 - Apparecchi idraulici, sanitari, di condizionamento, di riscaldamento ed articoli attinenti al settore.
- C10 - Laminati e profilati.



Non viene assegnato alle imprese edili ma solo ai produttori

Generalmente per il nostro settore occorre fare riferimento al gruppo C, tuttavia possono essere utili anche altre codifiche, per esempio:

N04 riparazione - Macchine agricole e operatrici, relativi accessori, pezzi di ricambio, materiali per produzione e riparazione.

Z19 - Materiali vari da recupero (stracci, carta da macero, rottami metalli, ecc.).

Qualora in fase di rilascio della licenza di trasporto non sia stata inserita un'elencazione reale e pertinente al fabbisogno dell'impresa, è consigliabile **aggiornare detta licenza**.

[codifica delle attivita economiche.ministero dei trasporti.pdf](#)

Come fare per adempiere a detto obbligo di elencazione cose trasportate e dichiarazione di proprietà?

1° SOLUZIONE

- utilizzare il **DDT** in quanto contiene uno spazio apposito per l'**elencazione**;
- sul retro del DDT (pagina bianca) apporre tramite un timbro lo schema stampato sulla vecchia bolla di accompagnamento XAB (abrogata dal DPR 472 del 14/08/1996) e barrare il quadrato corrispondente al fine di documentare la **dichiarazione di proprietà**.

2° SOLUZIONE

- utilizzare un foglio con carta intestata dell'Impresa dove indicare:

Oggetto: art. 39 della legge 298/74 – **elencazione e dichiarazione delle cose trasportate**

Il titolare della licenza n°.....dichiara che le cose sotto riportate sono di sua proprietà.

-

-

-.....

Data

Firma

3. TRASPORTO SOTTOPRODOTTI

Nel nostro settore le **"terre e rocce da scavo"** sono, ad esempio, il sottoprodotto più frequente. Il trasporto deve essere accompagnato:

- da **DDT** (Documento Di Trasporto) nel caso di trasporto in conto proprio;
- da **Piano Scavi** per documentare la certezza di utilizzo (art. 186 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.);
- da **analisi chimica** per documentare la non pericolosità del materiale escavato.

4. TRASPORTO RIFIUTI

Secondo quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. il trasporto dei rifiuti deve essere sempre accompagnato da **Formulario Identificativo Rifiuti (F.I.R.)**.

A bordo dell'autocarro è obbligatorio tenere:

- **Licenza di trasporto**
- **Autorizzazione Albo Gestori Ambientali:**
 - procedura semplificata nel caso di trasporto in **conto proprio** (art. 212 c.8 del D.Lgs 152/06 e s.m.i);
 - cat.4 (non pericolosi) e/o cat.5 (pericolosi) per il trasporto in **conto terzi**.

AUTORIZZAZIONI VEICOLI ECCEZIONALI E TRASPORTO IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA'

VEICOLO ECCEZIONALE (art. 10 c.1 CdS): è eccezionale il veicolo che nella propria configurazione di marcia **superi**, per specifiche esigenze funzionali, **i limiti di sagoma o massa** stabiliti negli **art. 61 e 62 del CdS**.

TRASPORTO IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA' (art. 10 c.2 CdS): è il trasporto di **una o più cose indivisibili** che, per le loro dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma e massa (*ad es. blocchi di pietra, elementi prefabbricati compositi, apparecchiature complesse per l'edilizia...*).

La circolazione, **su strade pubbliche**, dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità è subordinata all'ottenimento di **preventiva autorizzazione** da richiedere agli Enti proprietari delle Strade:

- all'ANAS, compartimento di Milano, per poter circolare sulle strade statali della Lombardia (istanze solo per via telematica);
- alla Provincia, ove ha sede l'Impresa, per poter circolare sulle strade comunali e provinciali della Lombardia;
- alle Società Autostrade per poter circolare sui vari e specifici tronchi autostradali di competenza.

Secondo il Codice della Strada detta autorizzazione alla circolazione sarà:

- **onerosa** (cioè obbligo di versamento degli indennizzi di maggiore usura del manto stradale) se:
 - si superano i solli limiti di massa stabiliti dall'articolo 62;
 - si superano i limiti di massa e sagoma.

OPPURE

- **non onerosa** se:
 - si superano solo i limiti di sagoma stabiliti dall'articolo 61.

Art. 61 CdS - SAGOMA LIMITE

Larghezza massima veicoli	non eccedente 2,55 m
Altezza massima veicoli	non eccedente 4 m ESCLUSIONE Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli isolati o complessi di veicoli adibiti al trasporto di macchine operatrici quando non eccedano l'altezza di 4,30 m con il carico, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4 del Codice della Strada (cioè larghezza carreggiata non inferiore a 6,50 m e altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso pari a 20-30 cm).
Lunghezza totale, compresi gli organi di traino	non eccedente 12 m (veicoli isolati)
	non eccedente 16,50 m (autoarticolati)
	non eccedente 18,75 m (autotreni)

Art. 62 CdS - MASSA LIMITE

Veicolo	Assi	Peso legale	Peso potenziale
Autocarro isolato	2 assi	18.000 Kg	20.000 Kg
Autocarro isolato	3 o più assi	24-25-26.000 Kg N.B dipende dalla marca, modello e anno di immatricolazione del veicolo	33.000 Kg N.B dipende dalla marca, modello e anno di immatricolazione del veicolo
Autocarro isolato	4 assi	32.000 Kg	40.000 Kg

Veicolo	Assi	Peso legale	Peso potenziale
Complesso veicolare	4 assi	40.000 Kg	44.000 Kg
Complesso veicolare	5 o più assi	44.000 Kg	56.000 Kg
Autobetoniera	4 assi (di norma)	32.000 Kg	54.000 Kg

Veicoli Obbligati ad Autorizzazione per la circolazione

1) AUTOCARRI che effettuano trasporti in condizioni di eccezionalità, ad esempio, **autobetoniere** e **autocarri** adibiti al trasporto di cose "classificati mezzi d'opera" e che circolano superando i limiti di sagoma (art. 61 CdS) e massa (art. 62 CdS).

2) MACCHINE OPERATRICI ECCEZIONALI, ad esempio **pale ed escavatori** che circolano superando i limiti di sagoma (art. 61 CdS) e massa (art. 62 CdS), **gommati** e abilitati alla circolazione stradale e **muniti di carta di circolazione e targa**;

3) RIMORCHI E/O SEMIRIMORCHI che effettuano trasporti in condizioni di eccezionalità per effetto del **trasporto esclusivo di macchine operatrici** (cioè eccedono i limiti di p.c.p.c. fissati dall'articolo 62 e/o i limiti dimensionali fissati dall'articolo 61 del nuovo codice della strada).

4) VEICOLI SPECIALI allestiti con **autogru e simili** (eccedenti i limiti di p.c.p.c. dell'articolo n. 62 oppure di sagoma dimensionale fissati dall'articolo n. 61 del Codice della Strada) **abilitate** alla circolazione stradale e **munite di carta di circolazione e targa**.

Mezzi d'Opera (Autocarri - Autobetoniere)

L'autorizzazione per la circolazione dei veicoli **CLASSIFICATI Mezzi d'Opera** in regime di trasporti in condizioni di eccezionalità per massa (cioè usufruendo del c.d. "**potenziale**" di cui al comma 8 dell'art. 10 del CdS), anche se espressamente esclusa dall'articolo n. 10, comma 7 del Codice della Strada, è necessaria in quanto non è ancora stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'elenco delle strade non percorribili da detti veicoli.

Una volta ottenuta l'autorizzazione la **sua validità è subordinata al pagamento dell'indennizzo d'usura** del manto stradale che, ai sensi dell'articolo 34 del C.d.S., è di durata e importo pari alla **tassa di possesso (c.d. bollo di circolazione)**.

L'indennizzo d'usura è da versarsi, a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato - Viterbo - sul conto corrente postale n. **11618014**.

Il versamento dell'indennizzo d'usura per i mezzi d'opera deve essere effettuato contestualmente al pagamento del bollo di circolazione (utilizzare bollettino postale a tre sezioni).

Le "attestazioni originali" dell'avvenuto pagamento dovranno essere allegate alla richiesta "telematica" di autorizzazione all'ANAS in forma "scansionata".

Diversamente se l'autocarro è **CLASSIFICABILE mezzo d'opera**, la possibilità di circolare con il c.d "potenziale" è subordinata **all'aggiornamento della carta di circolazione** presso la Motorizzazione Civile.

Macchine operatrici eccezionali gommate, Rimorchi e semirimorchi per trasporto esclusivo di macchine operatrici, Veicoli speciali allestiti con autogru e simili

Anche per detti veicoli, la circolazione è subordinata all'ottenimento delle **preventive autorizzazioni** da richiedersi agli Enti e Società proprietari delle Strade e al **versamento dell'indennizzo di maggior usura** del manto stradale secondo gli importi fissati dall'articolo n. 18 comma 5, del D.P.R. n. 495/1992 (**tabelle ANAS** pubblicate annualmente e aggiornate in base all'indice ISTAT).

Per i citati veicoli i versamenti degli indennizzi d'usura devono essere versati nelle seguenti e rispettive proporzioni:

- **3/10** a favore di ANAS S.p.A. - Via Monzambano, 10 - 00185 Roma;
- **7/10** a favore dell'Amministrazione Provinciale (l'indirizzo varia a seconda della Competenza).

Per le informazioni sui numeri di conto corrente, indirizzi delle sedi ANAS e Provinciali, causale di versamento nonché importi degli indennizzi d'usura e delle spese di istruttoria, si rimanda al Suggerimento Assimpredil n.365/94 del 20 dicembre 2011.

Il pagamento dell'**indennizzo di maggior usura** del manto stradale per i **rimorchi e/o semirimorchi che effettuano trasporti esclusivi di macchine operatrici** è obbligatorio **solo quando** la sommatoria della massa minima del veicolo trainante (autocarro/trattore motrice), della tara del veicolo trainato (rimorchio o semirimorchio) e del peso proprio della macchina operatrice **eccede i seguenti pesi legali** (cioè il trasporto è in condizioni di eccezionalità):

- **40 t** per autotreni o autoarticolati con **4 assi**;
- **44 t** per autotreni o autoarticolati con **5 o più assi**.

Nota bene. Per individuare l'importo da versare si deve utilizzare il peso complessivo a pieno carico autorizzato e indicato sulla [carta di circolazione del rimorchio](#) e non l'effettivo (cioè la somma della tara del rimorchio o semirimorchio sommato al peso della macchina operatrice che effettivamente si trasporta).

SANZIONI

Precisazioni

La disciplina sanzionatoria dell'art. 10 del CdS si applica quando l'oggetto trasportato sia da considerare **INDIVISIBILE** ai sensi del comma 4 del citato articolo 10 del CdS.

Restano perciò fuori dell'ambito sanzionatorio di questa norma (n.d.r. cioè le sanzioni dell'art. 10) le eccedenze dimensionali e/o di massa relative ad **oggetti** considerati **DIVISIBILI** che, a seconda dei casi, potranno essere eventualmente **ricondotte** alle norme degli **articoli 61, 164 e 167**.

CRITICITA' DELLA NORMA (Art. 10 C.d.S.)

omissis

3. È considerato **trasporto in condizioni di eccezionalità** anche quello effettuato con veicoli:

f) **mezzi d'opera** definiti all'articolo 54, comma 1, lettera n), **quando** eccedono i **limiti di massa** stabiliti dall'articolo 62.

7. **I veicoli** di cui all'art. 54, comma 1, lettera n), classificati **Mezzi d'Opera** e che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'articolo 62, **NON SONO SOGGETTI** ad **autorizzazione** alla circolazione a condizione che:

- a) **non superino** i limiti di massa indicati nel **comma 8** e comunque i limiti dimensionali dell'art. 61;
- b) **circolino nelle strade** o in tratti di strade che nell'archivio di cui all'art. 226 **risultino transitabili per detti mezzi**, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dello stesso art. 226;
- c) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che **lungo il percorso non esistano limitazioni di massa totale a pieno carico o per asse** segnalate dai prescritti cartelli;
- d) per essi sia stato **corrisposto l'indennizzo di usura** di cui all'art. 34.

Qualora **non siano rispettate** le condizioni di cui alle lettere :

- a) cioè eccedenza **limiti massa di cui al comma 8**;
- b) circolino nelle strade transitabili;
- c) lungo il percorso non esistano limitazioni;

i suddetti mezzi (n.d.r. Mezzi d'Opera) **devono richiedere l'apposita autorizzazione** prevista per tutti gli altri trasporti eccezionali.

SANZIONI

Art. 10 CdS, comma 18.

Chiunque, **SENZA AVERE OTTENUTO l'autorizzazione**, (...) nonché superando anche uno solo dei limiti massimi dimensionali o di massa indicati nell'**autorizzazione** medesima, **esegua uno dei trasporti eccezionali** di cui ai commi 2, 3 o 7, (...) è soggetto alla **SANZIONE** amministrativa del pagamento di una somma da **euro 732,00** a Euro 2.955,00.

Consegue inoltre la sanzione amministrativa **accessoria** della **sospensione della patente** di guida del conducente per un periodo da 15 a 30 giorni, nonché la **sospensione della carta di circolazione** del veicolo da 1 a 2 mesi.

Infine, per effetto dell'art. 214, comma 7 del C.d.S., **scatta anche il fermo amministrativo del veicolo**.

SANZIONI

Art. 61 comma 7 CdS

Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli compreso il carico che supera i limiti di sagoma stabiliti dal presente articolo, salvo che lo stesso costituisca trasporto eccezionale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 398,00** a €1.596,00.

Precisazioni

RITIRO: previsto come **sanzione accessoria** di alcune specifiche violazioni. Il documento è ritirato al momento della contestazione della violazione da parte dell'agente accertatore e **restituito solo dopo aver adempiuto alle prescrizioni omesse** indicate nel verbale di contestazione.

SOSPENSIONE: consiste nella **privazione temporanea** di validità del documento, con la quale si impedisce al titolare di circolare alla guida di qualsiasi veicolo. Può essere disposta come sanzione accessoria o come conseguenza della recidiva. Decorso il periodo di sospensione, l'avente diritto può fare istanza alla prefettura per la restituzione della patente.

REVOCA: consiste nella **privazione definitiva** di efficacia e validità del documento di guida, tale che il suo titolare viene a trovarsi nella condizione di chi non abbia mai conseguito la patente.

IMPIANTI DI GASOLIO AD USO PRIVATO

L'installazione e l'esercizio di distributori di gasolio ad uso privato, collegati con serbatoio (sia inferiore sia superiore a 10 m³), **devono essere** preventivamente **"autorizzati"**.

L'autorizzazione (ai sensi degli artt. 15 e 16 della l.r.n. 28/84 e secondo quanto ribadito anche nell'Allegato A punto 11 della Deliberazione del Consiglio Regionale del 14 luglio 1992, n. V1548) viene rilasciata a condizione che il **numero degli automezzi** motivi congruamente l'installazione dell'impianto di gasolio.

Il **numero degli automezzi**, escluse le autovetture, **non può essere inferiore a 7** (mentre è pari a 5 per le ditte di autotrasporti o di autoservizi).

La **richiesta di autorizzazione** per l'installazione di un impianto fisso o mobile, ad uso privato **deve essere presentata al Comune** dove si intende realizzare l'impianto (secondo quanto previsto dall'art.28 della D.G.R. n. 7/20635 del 11 febbraio 2005).

L'articolo 91 comma 1 della Legge Regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 (di cui al precedente art.11 della L.R. 24/2004) fornisce la definizione di *"impianto di distribuzione di carburante ad uso privato"*.

*[...] tutte le attrezzature **fisse o mobili** composte da erogatore collegato a serbatoio interrato, oppure da contenitori-distributori fuori terra, completi di erogatore, di tipo omologato ai sensi della normativa vigente, ubicate in spazi all'interno di stabilimenti, **cantieri, magazzini** e simili, di proprietà o in uso esclusivo, **destinate al rifornimento di automezzi**, o mezzi targati e non targati, di proprietà o oggetto di contratto di leasing in uso al titolare dell'**autorizzazione**, con esclusione delle attrezzature fisse o mobili destinate ai carburanti agevolati per uso agricolo. Per questa tipologia di impianti vige il divieto di cessione di carburanti a terzi, a titolo oneroso o gratuito. [...]*

Inoltre:

- se il serbatoio ha capacità **inferiore o pari a 10 m³** è necessario possedere apposita autorizzazione comunale;
- se il serbatoio ha capacità **superiore a 10 m³** è necessario possedere oltre all'apposita autorizzazione comunale anche la licenza U.T.F..

Tutti i distributori privati di gasolio devono osservare inoltre, ulteriori disposizioni tecniche vigenti come, ad esempio, l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi C.P.I. (ai sensi del D.P.R. 151/2011) e l'installazione della messa a terra degli impianti (ai sensi della legge n. 37/2008).

Prove di tenuta sui serbatoi

Secondo quanto fissato dalla D.G.R. n. 4146 del 06/04/2001 e dalle "Linee Guida sui serbatoi interrati" redatte da ARPA Lombardia ad aprile 2004, i serbatoi devono essere periodicamente sottoposti a prove di tenuta, al fine di verificarne l'integrità strutturale.

Le prove di tenuta sui serbatoi devono avvenire con la seguente cadenza:

- **annuale** (per età maggiore di 30 anni o sconosciuta);
- **biennale** (per età compresa tra 15 e 30 anni);
- **triennale** (a partire dal 5° anno dal risanamento del serbatoio).

Rimborso accise per i consumi di gasolio per autotrazione

Con l'approvazione della legge 24 marzo 2012 n. 27 (di conversione del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, c.d. "Decreto Sviluppo") viene introdotta la **trimestralizzazione del rimborso dei consumi di gasolio** per le imprese che effettuano attività di autotrasporto sia in conto proprio sia in conto terzi, con autocarri di massa massima superiore a 7,5 tonnellate.

La frequenza delle domande di rimborso quindi passa da **annuale a trimestrale**.

In pratica, la domanda per il rimborso delle accise non dovrà più essere presentata entro il 30 giugno (con riferimento ai consumi di gasolio effettuati nel corso dell'intero anno precedente) ma dovrà essere presentata **entro il mese successivo alla scadenza del trimestre di riferimento, pena la decadenza.**

Vengono individuati i seguenti 4 trimestri:

- 1°) gennaio-marzo;
- 2°) aprile-giugno;
- 3°) luglio-settembre;
- 4°) ottobre-dicembre.

ATTENZIONE (consumi 1° trimestre 2012)

In merito invece ai precedenti consumi di gasolio, effettuati nel primo trimestre 2012 (cioè dal 1° gennaio 2012 al 31 marzo 2012), gli Uffici delle Dogane ci hanno segnalato per vie brevi che, se non è stata ancora inoltrata alcuna istanza di rimborso per detto periodo e nonostante i termini siano già scaduti (al 30/04/2012), **è comunque consigliabile presentare l'istanza di rimborso** con le stesse modalità e modulistica specificate nelle note seguenti.

ATTENZIONE (consumi anno 2011)

Analogamente procedura può essere seguita anche da coloro che non avessero ancora presentato istanza di rimborso per i consumi di gasolio effettuati nel corso dell'anno 2011.

Gli Uffici delle Dogane ci hanno inoltre segnalato che, per detti consumi dichiarati oltre i termini, non sono in grado, ad oggi, di garantire con certezza il rimborso, in quanto la normativa in materia in questi giorni sta subendo ulteriori modifiche da parte del Governo.

Per le modalità di presentazione della domanda di rimborso e di fruizione del credito, si rimanda al nostro Suggerimento n.275/75 dell'11 luglio 2012.

[allegato 3_Modello Dichiarazione_2trim2012.xls](#)

Alcune precisazioni

Nella compilazione della dichiarazione è necessario indicare le **fatture di acquisto del gasolio** specificando il numero delle medesime, il totale in litri di gasolio e l'importo totale.

La fattura è l'unico documento accettato per attestare i consumi, ne consegue che le **"schede carburanti" non possono essere utilizzate** a tale fine, e quindi, le Imprese che si riforniscono di carburante presso distributori pubblici dovranno concordare, con il gestore di detto impianto, il rilascio delle fatture.

Nel **“quadro B”** dell’istanza di rimborso vengono esplicitamente richiesti **per singolo autocarro**:

- targa;
- Km percorsi;
- consumo di gasolio

ne consegue che le Imprese si devono organizzare per annotare detti dati indispensabili per la compilazione della sopracitata istanza di rimborso.

Per ciascun veicolo avente diritto al beneficio dovrà essere indicato il **chilometraggio registrato dai contachilometri** alla chiusura del periodo considerato, cioè al termine del trimestre di riferimento.

Sanzioni

(art.76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445)

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o fa uso di dette dichiarazioni nei casi previsti dal D.P.R. n. 76/2000, è punito ai sensi dell'articolo 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) con la **reclusione fino a 2 anni**, e con l'articolo 496 c.p. (false dichiarazioni sulla identità o qualità personali proprie o di altri) con la **reclusione fino ad un anno** e con la **sanzione amministrativa fino a 516,50 euro**.

Inoltre, se l'impresa esercente l'attività di autotrasporto merci (in conto proprio o in conto terzi) sia stata ammessa alla fruizione dei benefici fiscali sulla base di **dichiarazioni non conformi alla realtà**, si deve applicare la disposizione di cui all'articolo 75 del sopracitato decreto con conseguente decadenza per l'impresa dai benefici ottenuti per effetto della dichiarazione in fedele.

CENNI DI NORMATIVA ADR PER LE IMPRESE EDILI

ADR

Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada

Le norme ADR vengono aggiornate con cadenza biennale, dal 1° gennaio di ogni anno dispari.

La nuova revisione ADR 2011 è in vigore in forma definitiva dal 1° luglio 2011.

La quasi totalità delle merci che arrivano presso i cantieri sono classificate nella **classe 3 dei liquidi infiammabili**:

UN 1263 PITTURE (comprese pitture, lacche, smalti, coloranti, gommalacche, vernici, riempitivi liquidi e basi per lacche liquide, solventi e diluenti per pitture)

UN 1133 ADESIVI (contenenti un liquido infiammabile)

UN 1090 ACETONE

UN 1173 ACETATO DI ETILE

UN 1993 LIQUIDO INFIAMMABILE (ad es. carburanti)

Durante la raccolta ed il trasporto, i rifiuti pericolosi devono essere **imballati ed etichettati** in conformità alle norme vigenti in materia di imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose (**norme ADR**).

Punti di interesse **per il nostro settore**

- documenti da tenere a bordo dell'autocarro
- formazione conducenti
- esenzioni ADR per le imprese edili

DOCUMENTI DA TENERE A BORDO DELL'AUTOCARRO

8.1.2.1

Oltre ai documenti richiesti da altri Regolamenti (es. patente di guida secondo CdS oppure scheda di trasporto) **devono** trovarsi a bordo dell'autocarro i seguenti documenti:

- a) **i documenti di trasporto** previsti in 5.4.1 ADR per tutte le merci pericolose.....;
- b) **le istruzioni scritte** per il conducente prescritte in 5.4.3;
.....
- d) un documento di identificazione comprendente una fotografia per ogni membro dell'equipaggio del veicolo

8.1.2.2

Nel caso in cui le disposizioni ADR ne prevedano la redazione, devono trovarsi a bordo dell'autocarro anche:

- a) il certificato di approvazione (barrato rosa) per ogni unità o elemento di trasporto (9.1.3);
- b) il **certificato di formazione del conducente** (8.2.1);
- c) una copia dell'approvazione della competente Autorità

LA **SCHEDA DI SICUREZZA** NON è UN DOCUMENTO CHE DEVE OBBLIGATORIAMENTE ACCOMPAGNARE IL TRASPORTO ADR

FORMAZIONE CONDUCENTI

8.2.1.2 ADR 2011

I conducenti dei veicoli che trasportano merci pericolose devono essere in possesso di **certificato di formazione professionale (CFP ADR)**.

L'obbligo, dal 1° gennaio 2007, si è esteso anche ai conducenti di veicoli di massa massima autorizzata inferiore 3,5 t mentre non si applica ai conducenti che effettuano trasporti di merci pericolose in regimi di **esenzione** (1.1.3.1 e 1.1.3.6).

Il rilascio del certificato è subordinato alla frequenza di un "**corso di formazione base**" ed eventualmente una formazione specifica.

ESENZIONI RELATIVE ALLA NATURA DELL'OPERAZIONE DI TRASPORTO (1.1.3.1)

Le disposizioni ADR NON SI APPLICANO al trasporto effettuato dalle Imprese, come **complemento alla loro attività principale**, quali:

- l'approvvigionamento di cantieri edilizi o di costruzioni civili,
- per il tragitto di ritorno da questi cantieri;
- per lavori di controllo, riparazione o manutenzione,

in quantità **non superiori a 450 litri per l'imballaggio** e nei limiti delle quantità massime totali specificate al punto 1.1.3.6 ADR.

Devono essere adottati provvedimenti atti ad impedire ogni perdita del contenuto delle normali condizioni di trasporto.

Esempio 1

Applicazione ADR - gasolio e benzina -

Il conducente è **esonerato** dal patentino ADR solo se, per singolo viaggio, **non è superato il limite d'esenzione** (punto 1.1.3.6 ADR) che è:

- di 1000 kg per il gasolio - compresa la tara del contenitore **(Classe 3 n. 3° b)**;
- di 333 kg per la benzina - compresa la tara del contenitore **(Classe 3 n. 31° c)**.

Quando non si superano queste quantità sul documento di trasporto deve essere riportata la seguente frase: *"carico non eccedente i limiti dell'esenzione prescritta sul marginale ADR 1.1.3.6"* e più precisamente «trasporto carburante (specificare quale e quanto) per macchine operatrici di cantiere impossibilitate alla fornitura presso impianti stradali o privati autorizzati, **in esenzione ADR**».

Inoltre sull'autocarro dovranno essere presenti:

- un estintore a polvere **da 2 Kg**, per spegnere un eventuale incendio del motore;
- un estintore a polvere **da 6 kg**, per spegnere un eventuale incendio di pneumatici/freni o del carico.

N.B. Quest'ultimo estintore può essere soltanto da 2 kg se il veicolo a motore ha massa totale a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate.

Esempio 2

Applicazione ADR -amianto-

La movimentazione su strada dell'amianto è soggetta alle prescrizioni dell'ADR, essendo il materiale considerato pericoloso e riconducibile alla **classe 9**, nello specifico per quanto riguarda l'**imballaggio**.

Tuttavia è prevista una **esenzione totale dall'ADR**, se l'amianto è immerso o fissato in un materiale legante naturale o artificiale (come cemento, plastica, asfalto, resina o minerali), in modo tale che durante il trasporto non possano essere liberate quantità pericolose di fibre d'amianto respirabili.

Gli oggetti manufatti che contengono amianto e che non soddisfano questa disposizione NON sono comunque sottoposti alle disposizioni dell'ADR, **se sono imballati** in modo tale che, durante il trasporto non possano essere liberate quantità pericolose di fibre di amianto respirabili, **in accordo con le prescrizioni ADR.**

Contatti

U.O. Tecnologia e Innovazione

geom. Roberto Caporali

Responsabile U.O.

tel. 02.88.12.95.25

r.caporali@assimpredilance.it

dr.ssa Alessandra Zanni

tel. 02.88.12.95.79

a.zanni@assimpredilance.it

<http://portale.assimpredilance.it/>

Fax 02.88.12.95.65